EMENDAMENTI PDL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO

Emendamento modificativo dell'articolo 1 comma 1,

Il comma 1 dell'articolo 1 è così modificato: \$\lambda 22.2\footnote{\lambda}\$

"1. La presente legge stabilisce, ai sensi degli articoli 4 e 5 della Dichiarazione dei Diritti, i criteri e le modalità per il riconoscimento del diritto all'oblio oncologico, con il preciso intento di impedire **l'insorgere e** il compimento di atti discriminatori, o qualunque forma di disparità di trattamento, nei confronti di coloro che sono stati affetti da una patologia oncologica."

Emendamento aggiuntivo di un comma 3 all'articolo 1.

All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

3. Per diritto all'oblio oncologico, si intende anche il diritto all'oblio digitale che consenta di ottenere l'oscuramento dei contenuti e delle immagini che riguardano coloro che sono stati affetti da una patologia oncologica.

Emendamento modificativo del comma 1 all'articolo 5.

Il comma 1 dell'articolo 5 è così modificato:

"Il Congresso di Stato è delegato ad emettere, sentito il parere del Comitato Sammarinese di Bioetica nel termine di **sei** mesi dall'approvazione, i decreti attuativi della presente legge, in particolare:[...]"

Emendamento modificativo del comma 1 all'articolo 5 lettera b

La lettera b del comma 1 dell'articolo 5 è così modificata:

Per quanto concerne l'art. 3 (accesso ai servizi bancari, finanziari ed assicurativi), il decreto delegato dovrà definire le modalità affinché siano assicurate ai pazienti affetti da patologie oncologiche pregresse i diritti previsti dallo stesso articolo 3. Con il medesimo decreto delegato, su proposta del Comitato Sammarinese di Bioetica, sono individuate le patologie oncologiche per le quali si applicano termini diversi rispetto a quelli previsti all'art. 1, ovvero particolari requisiti terapeutici, ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dallo stesso art. 3, nel rispetto delle sue finalità

74-0) met

2002

Entro sei mesi dall'approvazione dalla emanazione dei decreti di cui all'art. 5, gli istituti bancari, finanziari ed assicurativi, sentita la Banca Centrale, individuano le modalità di attuazione dell'art. 3, anche al fine della predisposizione di appositi moduli informativi sul diritto all'oblio oncologico da inserire nei contratti bancari, finanziari ed assicurativi, sia nella fase precontrattuale che in quella attuativa.

Emendamento modificativo del comma 3 all'articolo 6.

Il comma 3 dell'articolo 6 è così modificato:

Il Congresso di Stato è delegato ad emettere, nel termine di **sei** mesi dall'approvazione, con apposito decreto, le norme di attuazione per conferire al Comitato Sammarinese di Bioetica le funzioni previste dal presente articolo.

Emendamento aggiuntivo dell'articolo 6bis.

E' aggiunto il seguente articolo:

Art. 6bis (Revisioni)

Entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della Legge, le disposizioni della stessa potranno essere modificate con decreto delegato.

Mucuis Hun A (AR)

M (PSD)

M